

REP. N.

COMUNE DI RIPATRANSONE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Contratto di concessione di area ad uso parcheggio

Con il presente atto, tra:

➤ **Comune di Ripatransone**, con sede in Ripatransone, P.zza XX Settembre n. 1 (C.F. 00370910440), in persona del Sig. Alessandro Lucciarini De Vincenzi, Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione, che interviene in esecuzione di propria determinazione N° 104 del 07.05.2026 R.G. n° 228 di seguito anche "Comune",

e

➤ **XXXXX**, con sede legale in Ripatransone, via _____n. _____(C.F. e P.IVA _____), in persona del legale rappresentante _____ nato a il_, residente a _____in via _____, nella sua qualità di _____, di seguito anche

"Concessionario", si premette:

- il Comune di Ripatransone è proprietario di un'area allestita a parcheggio, fg. 33 p.lla 980 sita in zona Sant'Angelo del quartiere Roflano,
- con determinazione n. 104/2026 R.G. n° 228 è stato approvato lo schema della presente concessione-contratto.
- in esito a procedura indetta, con determinazione n. ___, la concessione è stata aggiudicata in favore di XXXXXXXXXXXX,

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1. Consenso e oggetto.

Il Comune di Ripatransone, come sopra rappresentato, concede in uso a XXXXX, che accetta, l'area ubicata presso il quartiere Roflano zona Sant'Angelo, censita al C.T. al foglio 33 part. 390 e destinata a parcheggio, identificata con il numero _____ come rappresentata nella planimetria allegata al presente atto.

Art. 2. Destinazione d'uso.

L'area viene concessa in uso per essere destinata a parcheggio interrato, secondo le condizioni di gestione indicate nei successivi articoli.

Art. 3. Canone

Il corrispettivo dovuto per ciascun posteggio, è il seguente:

- € 6.000,00 per posto auto (unico importo) da versare anticipatamente al momento della stipula per la durata di anni 18;
- € 4.000,00 per posto auto (unico importo) da versare anticipatamente al momento della stipula per la durata di anni 9;
- € 1.500,00 per posto moto (unico importo) da versare anticipatamente al momento della stipula per la durata di anni 18;
- € 750,00 per posto auto (unico importo) da versare anticipatamente al momento della stipula per la durata di anni 1 (uno);
- € 400,00 per posto auto (unico importo) da versare anticipatamente al momento della stipula per la durata di mesi 6 (sei);
- € 75,00 per posto auto (unico importo) da versare anticipatamente al momento della stipula per la durata di mesi 1 (uno);

Il Sig. XXXX ha versato la somma di € _____ tramite bonifico bancario numero _____ in data _____ acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. _____ del _____ come da ricevuta allegata al presente contratto;

Il sig. XXXX ha inoltre versato una somma di € 50,00 come deposito cauzionale per la consegna del telecomando di apertura della sbarra automatica di accesso all'area, con bonifico bancario n. _____ effettuato presso la Banca _____

La relativa somma verrà riaccreditata dal Comune al termine della concessione di uso del parcheggio solo dietro riconsegna del telecomando.

Art. 4. Durata.

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e durata di:

- 18 (diciotto) anni
- 9 (nove) anni
- 1 (uno) anno
- 6 (sei) mesi
- 1 (uno) mese

Sono ammesse eventuali proroghe da 1 a 6 mesi e da 6 mesi ad 1 anno dietro pagamento della differenza del prezzo mensile da prorogare;

Art. 5. Consegna

Il posto assegnato viene concesso esclusivamente per il parcheggio di autoveicoli salvo quanto appresso, con esclusione dei veicoli alimentati a GPL.

Sono inoltre esclusi: autocarri o furgonati alti, camion, roulotte, camper, carrelli per imbarcazioni, rimorchi e simili.

L'area viene consegnata in data odierna al Concessionario, il quale dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell'attività.

Il Concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi

e difformità dell'area e delle relative opere di allestimento a parcheggio. Con la consegna dell'area il Concessionario viene costituito custode ad ogni effetto assumendo ogni conseguente responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi a causa o in occasione dell'uso. A tal fine esonera il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo e si obbliga a manlevarlo da eventuali pretese di terzi danneggiati, assumendo la relativa lite anche in sede giudiziale.

In data odierna viene consegnato al Concessionario n... sistemi elettronici di apertura barriera.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di duplicare tale sistema a beneficio di veicoli non autorizzati pena la decadenza della concessione.

Art. 6. Obblighi del Concessionario

Il concessionario, come da istanza presentata dichiara i seguenti dati identificativi degli autoveicoli autorizzati a parcheggiare nel posto auto assegnato per un massimo di n. 2 autovetture per posto auto appartenenti allo stesso nucleo familiare:

a)tg.....

b)tg.....

Nel caso di affidamento di posti ad attività ricettive le stesse saranno tenute a comunicare tempestivamente al Comune le targhe delle autovetture che usufruiranno dei posti auto.

Non potrà essere parcheggiato, nemmeno occasionalmente, alcun mezzo diverso da quello/quelli autorizzati, pena revoca della concessione, senza che il titolare della concessione possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

Il Comune provvede ad esporre apposito contrassegno, contenente l'indicazione degli automezzi autorizzati.

A mezzo sistemi di videosorveglianza e con il supporto della polizia municipale saranno eseguiti controlli sul rispetto di quanto sopra.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune ogni variazione riguardante i dati sopra indicati e tale variazione dovrà essere annotata sul presente atto.

Il Concessionario dovrà sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'area al fine di mantenerla in buono stato di conservazione ed in perfetta efficienza ed in conformità alle normative in tema di sicurezza vigenti e sopravvenute. E' fatto divieto al Concessionario di apportare all'area qualsiasi modifica o addizione senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Il Concessionario è obbligato a mantenere pulito e in maniera decorosa il posto auto assegnato per tutta la durata del rapporto giuridico.

Deve inoltre lasciare libero il posto auto per il periodo necessario a interventi di pulizia o manutenzione straordinaria dell'autorimessa disposta dal Comune e in caso di necessità di pubblica sicurezza o utilità

E' altresì fatto divieto di mutare la destinazione d'uso del posto assegnato e di svolgere in genere tutte le attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso della tipologia indicata.

É fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto a terzi e di cedere a qualsiasi altro titolo l'area in uso a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Comune. Non è ammessa alcuna forma di sub concessione.

E' vietato

- lavare il proprio autoveicolo nel posto auto o nelle aree di manovra
- parcheggiare veicoli con perdite di olio o carburante

- depositare, all'interno o all'esterno dell'autoveicolo ed in qualsiasi forma, materiali infiammabili
- parcheggiare fuori dallo spazio assegnato o ingombrare i passaggi e le parti comuni
- occupare, anche parzialmente, il posto per autoveicoli e/o posto per ciclomotore/motociclo con attrezzature tipo scaffalature, armadi, attrezzature agricole e simili
- lo sfruttamento pubblicitario del bene, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga

Art. 7. Decadenza risoluzione revoca

Costituiscono motivi di risoluzione anticipata e decadenza dalla concessione, le seguenti violazioni commesse dal Concessionario:

- a) impiego del bene per uso diverso da quello stabilito nella concessione
- b) violazione del divieto di cessione o di sub concessione
- c) gravi violazioni degli obblighi prescritti.

É fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di invocare la risoluzione del contratto per qualsiasi inadempimento di non scarsa importanza imputabile al Concessionario. In tutti i casi di risoluzione e/o decadenza del contratto il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Il Comune può disporre la revoca, modifica, sospensione della concessione prima della sua scadenza per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e senza obbligo di corrispondere alcuna indennità a favore del concessionario, salva l'applicazione dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990. È comunque garantito un preavviso di 180 giorni, salvo improrogabili motivi di urgenza, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione.

Art. 8. Recesso

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione nel solo caso in cui ricorrano gravi motivi. I gravi motivi del recesso dovranno essere comprovati al Comune che si riserva di valutarne la fondatezza e riconoscere efficacia al recesso. La dichiarazione di recesso, corredata della documentazione a comprova dei motivi, dovrà essere comunicata al Comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui recesso deve avere efficacia. Al recedente non spetta alcun rimborso.

Art. 9. Restituzione dell'immobile

Alla scadenza della concessione ed in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa intervenga, il Concessionario è tenuto a restituire l'area al Comune in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso. L'area dovrà essere restituita libera da persone e cose di pertinenza del Concessionario.

Il Concessionario rinuncia a qualsiasi indennizzo o rimborso per eventuali migliorie e/o addizioni apportate all'immobile, ancorché autorizzate dal Comune

Art. 10. Foro competente e spese

Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Fermo

Sono a totale carico del concessionario tutte le spese derivanti dalla concessione.

Art. 11. RISERVATEZZA

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016,

